

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 18/10/2011, n. 46728

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. CARTA Adriana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) B.B., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 3267/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO, del
24/02/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2011, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo ha respinto il reclamo proposto, ex art. 35 ord. Pen., da B.B., detenuto presso la casa circondariale di Viterbo in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il provvedimento del 15 ottobre 2009, con il quale il DAP si era dichiarato incompetente a provvedere sulla domanda da lui proposta, intesa ad essere ammessa alla procedura per la procreazione assistita.

2. Il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la documentazione prodotta dal B. non fosse sufficiente a comprovare la sterilità della di lui moglie N.A., affetta da "anovulatorietà cronica a genesi ipotalamica con possibile sterilità secondaria", atteso che, secondo il protocollo scientifico vigente, poteva parlarsi di sterilità nell'ipotesi di assenza di concepimento solo dopo almeno un anno di rapporti sessuali liberi; il che nella specie non si era verificato, essendo stato il richiedente detenuto fin dal 2007; inoltre, nella specie, la certificazione medica prodotta aveva riferito di una possibile sterilità, emergendo dagli atti che l'anovulatorietà della moglie del richiedente non era stata monitorata dal ginecologo, il quale aveva omesso di osservarla clinicamente per almeno 4 mesi, sì che, nella specie, non era stata ritualmente accertata ovvero documentata alcuna causa di sterilità.

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo B.B. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto omessa motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 40 del 2004 sulla procreazione assistita, avendo il ricorrente documentalmente provato che sua moglie fosse affetta da "anovulatorietà cronica a genesi ipotalamica con possibile sterilità secondaria" ed essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il trattamento penitenziario doveva essere conformato al rispetto della dignità della persona, sì che anche nei confronti dei detenuti in regime di art. 41 bis non potevano essere adottate restrizioni non giustificabili e non indispensabili ai fini giudiziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da B.B. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

5. E' nota la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il magistrato di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi in ordine alla richiesta del condannato, anche se in

regime di art. 41 bis ord. pen., di essere ammesso al programma di procreazione medicalmente assistita, essendo egli tenuto a valutare la fattibilità in concreto della pretesa avanzata, secondo un criterio di proporzione fra esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria e rispetto dei diritti fondamentali della singola persona (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7791 del 30/01/2008, dep. il 20/02/2008, imp. Madonia, Rv.238721).

3. Va tuttavia rilevato che l'accesso al chiesto programma di procreazione assistita presuppone che venga medicalmente accertata una patologia giustificativa del trattamento invocato; e sotto tale aspetto il provvedimento impugnato ha escluso che ricorresse detta ipotesi, avendo ritenuto, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicità e contraddizioni, che, secondo il protocollo scientifico vigente, poteva parlarsi di sterilità nell'ipotesi di assenza di concepimento solo dopo almeno un anno di rapporti sessuali liberi; il che nella specie non si era verificato, essendo stato il richiedente detenuto fin dal 2007 e che, inoltre, nella specie, la certificazione medica prodotta aveva riferito di una possibile sterilità, in quanto dagli atti era emerso che l'anovulatorietà della moglie del richiedente non fosse stata monitorata dal ginecologo, il quale aveva omesso di osservarla clinicamente per almeno 4 mesi, sì che, nella specie, non poteva ritenersi ritualmente accertata ovvero documentata alcuna causa di sterilità della medesima.

6. E poichè il ricorrente non ha formulato alcuna argomentazione idonea a confutare quanto ritenuto, con motivazione adeguata, dal provvedimento impugnato, il ricorso da lui proposto va dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011